

regolamento affidi e solidarietà tra famiglie

2

2

2

2

2

2

2

2

INDICE

PREMESSA	3
ART. 1 PRINCIPI GENERALI	4
ART. 2 TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE	4
ART. 3 AFFIDAMENTO FAMILIARE DIURNO	5
ART. 4 AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE	6
ART. 5 AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE DI NEONATI	6
ART. 6 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI D'ETÀ DISABILI	7
ART. 7 AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE A PARENTI	7
ART. 8 AFFIDAMENTO FAMILIARE A BREVE TERMINE	7
ART. 9 AFFIDAMENTO FAMILIARE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA	7
ART. 10 AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE DI "MAMMA E BAMBINO"	8
ART. 11 TIPOLOGIE DI SOLIDARIETÀ TRA FAMIGLIE	8
ART. 12 VICINANZA SOLIDALE	8
ART. 13 CONVIVENZA SOLIDALE O DI SOSTEGNO	9
ART. 14 BUON VICINATO	9
ART. 15 PROCEDURA E IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI	9
ART. 16 COMPITI DELL'ENTE LOCALE O DEL SOGGETTO DELEGATO ALLE FUNZIONI	9
ART. 17 COMPITI DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE O DEL SERVIZIO DELEGATO ALLA FUNZIONE	10
ART. 18 COMPITI DEL CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETÀ FAMILIARE	10
ART. 19 IMPEGNI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE	11
ART. 20 IMPEGNI DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA O DELL'AFFIDATARIO	11
ART. 21 RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DEL VOLONTARIATO	12
ART. 22 CONTRIBUTO MENSILE ED ASSICURAZIONI	12
ART. 23 ASSEGNI, DETRAZIONI E CONGEDI	14
ART. 24 RESIDENZA, ASSISTENZA SANITARIA E VIAGGI ALL'ESTERO	15
ART. 25 RIMBORSO SPESE	15
ART. 26 MAGGIORE ETÀ'	15
ART. 27 RINVIO	16

PREMESSA

La famiglia è il luogo privilegiato in cui il bambino cresce e sviluppa le proprie potenzialità. Relazioni, protezione e sicurezza, sono elementi indispensabili al minore d'età per costruire la propria identità, il proprio modo di rapportarsi con il mondo esterno per realizzare le proprie aspirazioni.

Quando la struttura familiare, i genitori o coloro che ne svolgono le funzioni, si trovano per qualche motivo (fisico, economico, psicologico, culturale, ambientale) in difficoltà a svolgere le proprie funzioni, si rendono necessari interventi di tutela del minore e di sostegno alla famiglia.

Ai sensi della legislazione internazionale (Carta Sociale Europea di Strasburgo del 3 maggio 1996 ratificata con L. 9.02.99 n. 30 art. 16 e 17, Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo di New York 1989, ratificata con L. 27-05.1991 n. 176 art. 9, 12, 18 e 20), nazionale e regionale (L.R. del 13.04.2001 n. 11 art. 125), l'istituzione dell'affido è rivolta a tutti i minori d'età che si trovano temporaneamente privi del loro ambiente familiare oppure che non possono essere lasciati in tale ambiente nel loro interesse.

Pertanto tutti, inclusi i minori d'età non residenti ma in carico ai servizi sociali del territorio ai sensi della normativa vigente, hanno diritto ad una adeguata protezione sociale, giuridica ed economica.

A tal fine nel tempo sono stati individuati dai servizi un insieme integrato di risorse e strumenti:

- interventi di aiuto alla famiglia partendo dall'analisi dei fattori protettivi e dei rischi (erogazione di contributi economici, servizi domiciliari, presa in carico psico sociale e consulenza, inserimenti in strutture dei bambini con il genitore protettivo...)
- interventi di rete tra servizi diversi pubblici e privati nell'ambito della prevenzione e della tutela, dell'inserimento sociale e lavorativo
- valorizzazione delle realtà dell'associazionismo familiare e implementazione delle risorse della comunità per farsi carico del disagio
- interventi coordinati con il mondo della scuola, dell'associazionismo laico e religioso e della rete in cui le famiglie vivono
- interventi di collocazione in strutture tutelari di minori d'età temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e per i quali non è opportuno l'individuazione di una famiglia sostitutiva
- interventi di affidamento familiare (residenziali, diurni o parziali) così come previsti dalla legge 184/1983 e succ., per minori d'età temporaneamente privi di un adeguato contesto familiare
- interventi di solidarietà tra famiglie costituiti da interventi con i quali i servizi forniscono un supporto alle famiglie in difficoltà attraverso il sostegno da parte di altre famiglie che si affiancano al compito educativo e alla gestione organizzativa con diverse modalità (forme di buon vicinato, accoglienza finalizzata ad obiettivi specifici – ad esempio sostegno didattico o di socializzazione) e tempi (qualche ora al giorno, durante le vacanze...).

Il presente documento è finalizzato a regolamentare gli interventi di affidamento familiare e di solidarietà tra famiglie, quale realizzazione nel territorio del diritto fondamentale dei bambini e dei ragazzi a vivere, crescere ed essere educati nell'ambito di una famiglia. Il presente documento è redatto anche ai sensi delle linee guida per l'affidamento familiare, approvati dalla Regione Veneto con DGR 3791 del 2008.

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

I Comuni e l'Azienda ULSS n° 6 riconoscono l'importanza dell'affidamento familiare e delle forme di solidarietà tra le famiglie.

L'affidamento familiare è individuato come uno strumento particolarmente importante all'interno dei progetti formulati nei confronti di nuclei che vivono situazioni di difficoltà e che necessitano di un supporto per sé e per i propri figli.

Ai sensi delle Leggi 184/83, 285/97, 328/2000, 149/2001, i servizi sociali, socio-assistenziali e sanitari devono prioritariamente porre in essere tutti quegli interventi di sostegno alla famiglia, affinché questa riesca ad esprimere appieno le proprie risorse potenziali assicurando un ambiente idoneo alla crescita del minore.

In particolare gli interventi qui definiti di "solidarietà tra famiglie" trovano le ragioni normative nell'art. 1 della legge 184/83, così come ridefinito dalla legge 149/2001 comma 3, dall'art. 16 della legge 328/2000 comma 3, dal Piano Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza relativo agli anni 2003/2006.

Obiettivo generale è quello di far sì che l'affidamento familiare e le forme di solidarietà tra famiglie diventino sempre di più una risorsa per i cittadini, così come previsto dalle leggi, e che tali strumenti trovino riscontri operativi nella comunità locale, coinvolta, attiva e partecipe nella promozione e nella realizzazione di questo intervento.

Per il minore d'età l'esperienza di essere accolto da una famiglia, in affido o come solidarietà tra famiglie, può rappresentare l'occasione di sperimentare relazioni di cura, di crescita, di sviluppo delle proprie potenzialità, ad integrazione di quelle offerte dalla famiglia d'origine.

L'affidamento familiare, in ogni caso, non deve essere considerato come una soluzione definitiva, ma come una tappa di un percorso di crescita del minore d'età e della sua famiglia di origine.

Caratteristica peculiare dell'affidamento familiare è il mantenimento della relazione del minore con la propria famiglia di origine: per i ragazzi e per i bambini questa è una esigenza importante, anche in situazioni di particolare difficoltà.

Caratteristica peculiare delle diverse forme di solidarietà tra famiglie è il mantenimento del minore d'età nel proprio contesto di vita attraverso la realizzazione di interventi che hanno una funzione preventiva. Le forme di solidarietà tra famiglie hanno lo scopo di integrare le funzioni genitoriali, non di sostituirsi ad esse.

I Comuni interessati all'attuazione del presente regolamento, collaborano strettamente e con continuità con i servizi socio-sanitari competenti.

ART. 2 TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare è un intervento ed una risorsa che può differenziarsi nella sua applicazione concreta in riferimento al progetto che viene formulato, progetto che, ogni volta, si riferisce alle necessità ed ai bisogni di un bambino e della sua famiglia d'origine e che quindi può richiedere interventi specifici.

L'affido, così come definito dalla legge 184/1983 e seguenti si realizza attraverso:

- il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà; è un atto ufficiale disposto dal Sindaco o delegato su indicazione del Servizio sociale e resi esecutivo dal Giudice Tutelare. Viene indicato come **affido consensuale**
- disposizione del Tribunale dei Minorenni con atto giudiziario, su segnalazione del Servizio sociale competente; si rende necessario nel caso vi siano situazioni di pregiudizio (violenza, abusi, maltrattamenti) o di rischio di pregiudizio e quando i genitori abbiano una condotta pregiudizievole ai sensi artt. 330-334 c.c. e non siano d'accordo nel dare in affido il proprio figlio; le modalità dell'affido (sede, durata, articolazione, vigilanza ecc.) sono indicate dal giudice. Viene indicato come **affido giudiziario (o coattivo)**

Permangono i poteri tutelari della Pubblica Amministrazione ai sensi art. 403 c.c. "Affidamento urgente" ossia disposto con ordinanza del Sindaco nell'ipotesi si debba intervenire in via provvisoria per il collocamento protettivo di minori d'età abbandonati o in pericolo fino a che si possa provvedere in modo definitivo ossia con provvedimento della Autorità Giudiziaria competente (Tribunale per i Minorenni in caso di abbandono o pericolo psico-fisico – Giudice Tutelare in caso di apertura tutela).

Vengono individuate e regolamentate le seguenti tipologie di affidamento familiare:

1. affidamento familiare diurno e parziale
2. " " residenziale
3. " " residenziale di neonati
4. " " di minori d'età disabili
5. " " residenziale a parenti
6. " " a breve termine
7. " " in situazioni di emergenza
8. " " residenziale di "mamma e bambino"

ART. 3 AFFIDAMENTO FAMILIARE DIURNO

Per affidamento familiare diurno e parziale si intende un intervento di sostegno alla famiglia in temporanea e/o parziale difficoltà e di appoggio al minore d'età, in alcuni momenti della giornata o della settimana.

La finalità dell'affidamento diurno e parziale è di aiutare una famiglia a superare uno stato di disagio di varia origine, che impedisce ai genitori di assicurare al figlio la loro presenza costante e la cura adeguata.

L'affidamento familiare diurno e parziale permette il supporto del minore e della sua famiglia in difficoltà, senza allontanarlo da casa, offrendogli un appoggio quotidiano o comunque significativo nell'arco della settimana, tale da garantirgli un importante riferimento educativo ed affettivo, utile nel suo processo di crescita. Allo stesso modo l'instaurarsi di relazioni positive tra la famiglia naturale e la famiglia affidataria o l'affidatario rappresenta una opportunità di maturazione e di apprendimento per tutti i soggetti coinvolti.

L'affidamento diurno ha alcune caratteristiche peculiari:

- La *vicinanza territoriale*: deve mantenere il minore nel proprio ambito di vita e di relazioni sociali (scuola, parenti, amici, ecc.)
- La *regolarità*: deve prevedere tempi e luoghi stabiliti ed organizzati durante la settimana, in modo da offrire un punto di riferimento significativo al minore ed alla sua famiglia
- La *continuità*: deve consistere in un intervento che si protrae per un tempo significativo che permetta alla famiglia del minore il superamento delle sue difficoltà e che permetta altresì l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e di collaborazione tra le due famiglie
- L'*affiancamento alle figure genitoriali*: gli affidatari accompagnano e sostengono il minore e la sua famiglia riconoscendo a questa ultima il proprio ruolo genitoriale a tutti gli effetti.

Per l'affidamento diurno non è obbligatorio il decreto di esecutività da parte del Giudice Tutelare.

Occorre inoltre considerare i diversi obiettivi dell'affido diurno e parziale:

- Centrato sul minore d'età: in modo da restituire a questi uno spazio educativo esclusivo senza compromettere l'alleanza creata con i genitori naturali.
- Centrato sulla famiglia: i genitori o il genitore solo, incontrano difficoltà e fragilità nell'accudimento del/dei bambino/i e richiedono un aiuto al servizio. In questo caso si avvia un progetto in cui la famiglia affidataria o l'affidatario cercano di sostenere non solo il/i bambino/i ma anche il/i genitore/i, senza sostituirsi ad essi.
- Centrato sulla necessità di approfondire la conoscenza della famiglia, finalizzato cioè a "capire" la situazione. Vi è comunque un beneficio importante per il bambino, ma

soprattutto c'è la possibilità di costruire un progetto di tutela e aiuto con la famiglia d'origine.

ART. 4 AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE

Per affidamento familiare residenziale si intende l'accoglienza, da parte di una famiglia senza vincoli di parentela, di un minore d'età il cui nucleo d'origine vive una situazione di grave difficoltà, per un periodo definito che preveda la permanenza dello stesso presso l'abitazione degli affidatari ed incontri regolari e periodici con i genitori o con altri parenti, così come definito nei singoli progetti individuali.

La famiglia affidataria o l'affidatario favoriscono la crescita del minore nonostante le difficoltà della sua famiglia naturale; l'affidamento familiare permette ai genitori di concentrarsi sulla soluzione dei propri problemi.

La famiglia affidataria o l'affidatario rappresentano quindi una risorsa ed un'opportunità per i minori d'età e i loro genitori e per i servizi: con la sua disponibilità rende possibile la realizzazione del progetto di affidamento familiare, di cui risulta essere uno dei soggetti coinvolti (anche ai sensi delle Linee Guida 2008 per i servizi sociali e sanitari), soggetto che, proprio per la sua dimensione "familiare", risponde in modo opportuno alle esigenze evolutive dei bambini e dei ragazzi, evitando il ricorso all'istituzionalizzazione degli stessi.

Deve essere previsto, per ogni progetto di affidamento, un tempo e una durata dell'intervento, che potrà essere prorogato, ma solo attraverso una riformulazione periodica del programma e degli obiettivi individuati e dopo un'attenta verifica sul percorso già effettuato.

Il facsimile del progetto di affido è parte integrante di questo regolamento.

ART. 5 AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE DI NEONATI

Per i neonati che necessitano di una collocazione diversa dalla loro famiglia, soprattutto in situazioni dove siano presenti precise disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, è opportuno offrire una famiglia affidataria disponibile a farsi carico del bambino, fino a quando potrà tornare nella famiglia d'origine, o andrà in una famiglia adottiva scelta dal Tribunale per i Minorenni.

La famiglia affidataria che dà la disponibilità per un neonato deve avere particolare competenza per gestire una situazione molto delicata e coinvolgente e, per definizione, transitoria. Deve saper gestire bene la propria emotività, pur mettendo in gioco tutte le sue risorse affettive. Deve essere capace di compiere il processo di distacco dal bambino, in modo tale che al piccolo si apra una nuova prospettiva, su una linea di continuità, che permetta al bambino di far tesoro delle esperienze positive di attaccamento vissute con gli affidatari.

Gli affidatari di neonati dovranno essere particolarmente supportati dagli operatori del servizio sociale e sanitario competenti in materia e sarà necessario un sostegno e un confronto con gruppi di famiglie affidatarie. Gli affidatari di neonati hanno anche il compito di documentare in modo accurato l'evoluzione del bambino, attraverso relazioni mediche, esami, fotografie: questo materiale potrà poi essere consegnato agli operatori, affinché sia possibile farlo avere alla famiglia che diverrà definitiva per il bambino.

Particolare attenzione dovrà essere posta dalla famiglia affidataria a garantire un totale riserbo circa la situazione del bambino, specialmente nel caso in cui l'affidamento si concluda con l'adozione da parte di un'altra famiglia. Le informazioni da trasmettere devono essere concordate con gli operatori.

Gli affidatari di un bambino neonato dovranno collaborare al programma di incontri del bambino con i genitori naturali ed eventuali parenti, secondo il programma formulato dal servizio sociale, tenuto conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria. Gli incontri avverranno preferibilmente in un ambiente neutro, individuato a cura degli operatori.

Vista la delicatezza dell'intervento, non è possibile da parte di una famiglia affidataria accogliere contemporaneamente più di un neonato, salvo particolari eccezioni (gemelli).

ART. 6 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI D'ETÀ DISABILI

Nel caso in cui il minore in affidamento sia affetto da disabilità accertata o da particolari difficoltà relazionali, devono essere garantiti:

- 1 una maggiorazione del rimborso-spese, in considerazione delle specifiche esigenze del minore d'età, come previsto dalla DGR Veneto 675/2008
- 2 interventi di sostegno educativo e, se necessario, di assistenza domiciliare

ART. 7 AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE A PARENTI

L'affidamento familiare a parenti entro il 4° grado non è regolamentato dalle leggi in vigore. La disponibilità e l'aiuto tra persone che hanno tra di loro un vincolo di parentela dovrebbe essere un'espressione naturale di solidarietà, peraltro indicata dall'art. 433 del Codice Civile. Nelle politiche sociali odierne, caratterizzate da dinamiche relazionali sempre più complesse, dove i rapporti di parentela a volte sono tesi, difficili e conflittuali, non sempre favoriscono un'adeguata attenzione al benessere psico-fisico dei minori d'età, spesso l'intervento del servizio sociale attiva un processo di mediazione, finalizzato ad aiutare i nuclei familiari ad instaurare e costruire relazioni quanto più positive possibili.

Si ritiene quindi opportuno regolamentare una tipologia di affidamento di fatto utilizzata e considerata importante nei progetti di lavoro e disposta, in alcuni casi, anche dall'Autorità Giudiziaria.

L'affidamento familiare a parenti entro il 4° grado può essere, a seconda della valutazione effettuata dai servizi competenti:

- *senza rimborso spese*, se i famigliari che sono tenuti agli alimenti in base all'art. 433 del Codice civile, abbiano la possibilità effettiva di provvedervi;
- *con rimborso spese* per le situazioni in cui i parenti non sono in grado di provvedere alle necessità economiche del minore d'età.

E' indispensabile quindi valutare, nella formulazione del progetto di affidamento familiare a parenti, la loro situazione economica, in base ai regolamenti vigenti all'interno dei Comuni interessati al presente regolamento.

Il rimborso spese potrà essere erogato in misura ridotta, tenuto conto del vincolo di parentela.

Qualora l'affido del minore d'età sia ai servizi sociali e questi dispongano il collocamento presso parenti, il regime a cui si fa riferimento è quello dell'affido residenziale, così come descritto all'art. 4 del presente regolamento.

ART. 8 AFFIDAMENTO FAMILIARE A BREVE TERMINE

Si tratta di una forma di affido che normalmente non dura più di qualche settimana (al massimo per 6 mesi) e che riguarda in particolare i bambini sotto i sei anni, quando si può prevedere, con ragionevole certezza, una collocazione definitiva del minore di età in tempi molto rapidi.

ART. 9 AFFIDO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

Tale affidamento si configura come un servizio di "pronto intervento", dettato dall'esigenza di una prima accoglienza per minori d'età coinvolti in situazioni familiari improvvisamente degenerate e che pertanto richiedono l'allontanamento immediato.

La scelta di questo intervento deve essere praticata solo qualora non sia possibile l'accoglienza presso parenti idonei e può prevedere in casi eccezionali l'inserimento del minore insieme alla madre presso la famiglia affidataria o l'affidatario.

I minori d'età in situazioni di urgenza possono essere accolti solamente da famiglie adeguatamente preparate.

ART. 10 AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE DI "MAMMA E BAMBINO"

E' una forma di affidamento molto preziosa e utile, in quanto permette ad un bambino di crescere vicino alla sua mamma, offre un aiuto importante anche alla mamma che si trova in condizioni di fragilità e pone le basi per una evoluzione positiva del nucleo familiare.

Spesso si presenta la necessità di offrire un ambiente familiare a mamma e bambino, che si trovano a dover affrontare particolari problematiche: necessità per una mamma giovane, inesperta o in difficoltà di imparare a svolgere il ruolo materno, bisogno di protezione, necessità di un ambiente ricco di relazioni affettive, bisogno per la mamma di dedicare le cure adeguate al bambino prima di cercare un proprio percorso di autonomia, anche economica, oltre che abitativa.

In tutti questi casi il servizio sociale può offrire l'accoglienza da parte di una famiglia affidataria o l'affidatario, preparata e disponibile a questo particolare specifico intervento.

Il progetto del servizio sociale dovrà in questo caso specificare gli accordi tra la mamma/bambino e la famiglia ospitante. Sarà possibile anche non emettere uno specifico provvedimento di affidamento del bambino alla famiglia ospitante, qualora l'obiettivo primo dell'affidamento sia quello di responsabilizzare la madre nel proprio ruolo. In altri casi, ove occorra garantire una situazione di assoluta tutela del bambino – tutela che la mamma non è ancora in grado di garantire – si potrà affidare il bambino alla coppia ospitante.

ART. 11 TIPOLOGIE DI SOLIDARIETÀ TRA FAMIGLIE

La solidarietà tra famiglie consiste in una serie di interventi e di risorse attivati dai servizi, finalizzati a promuovere le risorse della famiglia e ad incrementare gli aspetti protettivi. Tali obiettivi si realizzano attraverso l'integrazione, su aspetti e obiettivi condivisi, delle funzioni genitoriali. Concretamente avviene attraverso la definizione di un progetto di vicinanza tra un nucleo familiare con un altro nucleo o con una persona singola.

L'intervento rientra nel progetto di presa in carico.

La solidarietà tra famiglie rientra all'interno degli interventi concordati con la famiglia, e si realizza, quindi, in un regime di consensualità. E' possibile prevedere forme di solidarietà tra famiglie anche all'interno di un regime di affido ai servizi sociali da parte del Tribunale per i Minorenni, sempre che questo preveda la permanenza del minore presso la propria famiglia; anche in questo caso l'intervento è caratterizzato dalla consensualità da parte della famiglia.

Le modalità di organizzazione e gestione delle famiglie disponibili per la solidarietà tra famiglie sono definite nel protocollo operativo parte integrante di questo regolamento.

Vengono individuate e regolamentate le seguenti tipologie di solidarietà tra famiglie:

1. vicinanza solidale
2. convivenza solidale o di sostegno
3. buon vicinato

ART. 12 VICINANZA SOLIDALE

Consiste nella vicinanza ad un minore o ad un nucleo familiare che necessitano di essere accompagnati o sostenuti nello svolgimento di alcune attività della vita quotidiana o per raggiungere alcuni obiettivi educativi.

Obiettivi specifici possono essere:

- il sostegno nell'ambito scolastico
- il sostegno alla relazione con altri bambini
- il sostegno nell'organizzazione della famiglia in momenti particolari
- l'accompagnamento all'autonomia di giovani adulti già in carico al servizio minori d'età
- la costruzione di una rete sociale per quelle famiglie che non hanno instaurato, nel territorio di residenza, legami parentali o amicali significativi
- la conoscenza e l'inserimento in attività del territorio per minori d'età isolati

- l'apprendimento di abilità (saper cucinare, svezzare un bambino, gestione economica, trovare casa, ecc...)

Il servizio pubblico definisce il progetto, agisce come elemento di congiunzione tra bisogno e offerta di disponibilità.

Da un punto di vista amministrativo e di responsabilità la vicinanza solidale è assimilata alla tipologia dell'affido diurno.

ART. 13 LA CONVIVENZA SOLIDALE O DI SOSTEGNO

Consiste nella accoglienza nell'abitazione della famiglia ospitante, per un periodo definito di tempo (da pochi mesi fino a qualche anno) di persone maggiorenni (giovani maggiorenni che finiscono il percorso in comunità per minori d'età, disabili lievi...) o nuclei familiari (genitore solo con bambino) che necessitano di un supporto marginale per il raggiungimento di una piena autonomia.

Obiettivi specifici possono essere:

- favorire lo sviluppo dell'autonomia e l'acquisizione di alcune abilità per l'autogestione del quotidiano (gestione dei soldi, gestione domestica, ricerca del lavoro, ricerca della casa, sostegno nell'accudimento ed educazione dei figli, organizzazione e gestione del tempo);
- offrire occasioni di confronto ed ascolto

Il servizio pubblico definisce il progetto, agisce come elemento di congiunzione tra bisogno e offerta di disponibilità, interviene qualora insorgano difficoltà e problemi.

ART. 14 BUON VICINATO

Consiste in azioni di sostegno, non di tipo educativo, verso un'altra persona o nucleo familiare che si trova in situazione di bisogno per mancanza di risorse di rete.

Obiettivi specifici possono essere:

- aiuto attraverso piccole azioni anche di tipo organizzativo che permettono di far fronte a difficoltà; ad esempio: accompagnare o ritirare un minore d'età da scuola, o ad attività del tempo libero, accudire un minore d'età per alcune ore;
- affiancarsi al nucleo in alcuni momenti particolarmente complessi dal punto di vista organizzativo, quali ad esempio la spesa settimanale, il pagamento di scadenze...

Il servizio pubblico definisce con le famiglie interessate le attività da svolgere, agisce come elemento di congiunzione tra bisogno e offerta di disponibilità, interviene qualora insorgessero difficoltà e problemi.

ART. 15 PROCEDURA E IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti coinvolti nel progetto di affido e nella realizzazione di interventi di solidarietà tra famiglie sono:

- 1) l'Ente Locale o soggetto delegato alla funzione
- 2) il servizio sociale dell'Ente Locale o il servizio distrettuale o servizio sociale di altro ente da questo delegato
- 3) il Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare (CASF)
- 4) la famiglia d'origine, incluso il minore d'età
- 5) la famiglia affidataria o l'affidatario e le eventuali associazioni a cui aderisce

ART. 16 COMPITI DELL'ENTE LOCALE O DEL SOGGETTO DELEGATO ALLE FUNZIONI

L'Ente Locale o il soggetto delegato alle funzioni provvede a:

- promuovere la sensibilità e la disponibilità all'accoglienza, in particolare rispetto alle forme di solidarietà tra famiglie; utilizza a tale scopo le iniziative di sensibilizzazione rivolte alla popolazione, e realizza interventi autonomi anche con la collaborazione del Centro affidi e solidarietà familiare attraverso proprio provvedimento

- formalizzare l'affido sia consensuale che giudiziale, utilizzando un "contratto" (vedi fac-simile allegato al presente regolamento);
- formalizzare attraverso proprio provvedimento l'intervento di solidarietà tra famiglie (vedi fac-simile allegato al presente regolamento);
- garantire il rispetto dei diritti del bambino, della famiglia di origine e della famiglia affidataria;
- corrispondere regolarmente il contributo economico pattuito e provvede alla copertura assicurativa.

I Comuni si impegnano inoltre a garantire, attraverso apposito protocollo, l'inserimento nel proprio territorio di bambini residenti in altri Comuni dell'ULSS n. 6 e collocati presso famiglie affidatarie, facilitando l'accesso ai servizi e alle agevolazioni previste per i minori residenti (ad esempio: asilo nido, riduzioni buoni mensa, centri diurni, etc.)

ART. 17 COMPITI DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE O DEL SERVIZIO DELEGATO ALLA FUNZIONE

Relativamente all'affido familiare

Il servizio sociale del territorio competente, in forma delegata o integrata, svolge le seguenti funzioni:

- formula il progetto quadro secondo le linee guida regionali 2008 (valutazione della situazione, elaborazione progetto, monitoraggio e valutazione);
- formula al Centro Affidi una prima richiesta di affido, secondo la traccia definita nel modello parte integrante di questo regolamento;
- richiede l'UVMD come da DGR Vento n. 4588 del 28/12/2007
- incontra regolarmente la famiglia di origine, il minore di età e gli affidatari
- predispone per iscritto, attraverso l'unità di lavoro composta anche dal CASF e dalla famiglia affidataria, un Progetto Educativo Individualizzato (PEI)
- definisce il rimborso spese mensili da erogare agli affidatari, differenziato in base alla tipologia di affidamento o solidarietà tra famiglie realizzato e la contribuzione alla spesa da parte della famiglia d'origine, in base alle sue concrete possibilità

Relativamente alla solidarietà tra famiglie

Il servizio referente per il territorio (l'assistente sociale comunale o l'assistente sociale del servizio delegato), individua la risorsa per realizzare il progetto di solidarietà tra famiglie.

Definisce con le famiglie interessate il progetto di massima, in cui sono individuati i compiti delle famiglie, e le modalità con le quali la solidarietà tra famiglie si realizza, compreso l'eventuale rimborso economico, che rientra dal punto di vista amministrativo nella definizione di affido diurno.

ART. 18 COMPITI DEL CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETÀ FAMILIARE

Il Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare (CASF) lavora attraverso un'équipe qualificata da figure professionali quali l'assistente sociale, lo psicologo, l'educatore e con l'integrazione di apposita convenzione con il privato sociale svolge le seguenti funzioni:

relativamente alla promozione dell'affido:

- collabora, con gli Enti Locali, con le scuole, le Associazioni di Volontariato e con il privato sociale, per iniziative di pubblicizzazione e di sensibilizzazione delle famiglie allo scopo di favorire una cultura dell'accoglienza a favore di tutto il territorio dell'ULSS n.6
- collabora per la predisposizione di materiale finalizzato alla promozione e alla sensibilizzazione all'accoglienza utile per tutto il territorio dell'azienda ULSS N. 6;

- garantisce l'omogeneità e la visibilità delle campagne di promozione comuni a tutto il territorio.

Relativamente alla formazione delle famiglie disponibili all'accoglienza:

- promuove e gestisce i corsi di formazione e informazione per le famiglie disponibili all'affido familiare e all'accoglienza;

Relativamente al percorso di conoscenza e valutazione delle famiglie disponibili all'accoglienza:

- seleziona le famiglie, coppie o singoli, valutando la loro effettiva disponibilità, le loro caratteristiche personali e relazionali, attraverso colloqui di conoscenza, un lavoro di formazione e di informazione individuale e/o di gruppo riguardo agli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affidamento familiare;

Relativamente all'abbinamento e al sostegno al progetto di affido, fermo restando che la responsabilità del caso è sempre in capo agli operatori del territorio:

- collabora con gli operatori referenti nella formulazione del progetto di affidamento
- individua la famiglia più adeguata per il minore d'età;
- sostiene la famiglia affidataria o l'affidatario prima durante e dopo l'affido;
- partecipa ai momenti di verifica con gli operatori;
- gestisce i gruppi di auto mutuo aiuto mensili delle famiglie affidatarie.

Relativamente alle azioni di sistema:

- organizza una banca dati delle famiglie affidatarie e collabora con i servizi del territorio e con l'Osservatorio Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza per il monitoraggio del fenomeno;
- promuove attività di formazione per gli operatori, raccogliendo orientamenti e bisogni espressi dagli stessi;

ART. 19 IMPEGNI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE

I genitori esercenti la potestà, qualora si tratti di affidamento consensuale, ai sensi della legge 149/01 art. 4, sottoscrivono formalmente il progetto dell'affido e si impegnano a:

- rispettare le regole indicate dal servizio in merito alle modalità di incontro e di rientro del minore d'età
- collaborare con i servizi sociali e con la famiglia affidataria o l'affidatario per una positiva evoluzione del progetto di affido
- contribuire, in base alle proprie possibilità e ai propri doveri, alle spese personali del minore d'età.

Qualora l'affidamento sia disposto dall'Autorità Giudiziaria e non sia consensuale, i servizi sociali si adopereranno per ottenere, anche in un momento successivo all'inizio dell'affidamento stesso, l'adesione e la collaborazione della famiglia d'origine del minore d'età, per un sereno svolgimento del progetto. In particolare i servizi si impegneranno a comunicare alla famiglia d'origine le ragioni che hanno determinato l'allontanamento del minore d'età, nel modo più analitico possibile.

Il minore d'età è protagonista del progetto di affidamento. In ogni fase del progetto, a cura dei servizi sociali deve essere informato, preparato, sostenuto affinché comprenda ciò che sta vivendo e collabori positivamente al progetto di affido. Se ha già compiuto i dodici anni, deve essere sentito, in base a quanto previsto dalla normativa vigente. Se invece il ragazzo è minore di dodici anni, può essere sentito.

ART. 20 IMPEGNI DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA O DELL'AFFIDATARIO

Gli affidatari collaborano con il servizio territoriale ed il CASF per l'elaborazione del Progetto Educativo Individualizzato e sottoscrivono formalmente il progetto di affido dove dichiarano di impegnarsi a:

- “accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento ed alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con l'autorità parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie." (legge 149/01, art. 5)
- mantenere i rapporti con la famiglia di origine nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria, secondo quanto concordato con i servizio sociali;
- assicurare rispetto e discrezione circa la situazione del minore d'età e della sua famiglia;
- collaborare con gli operatori del Servizio titolare e ove possibile con la famiglia di origine;
- attuare interventi medici urgenti e necessari per la salute del minore d'età, dandone immediata comunicazione agli operatori ed alla famiglia di origine, e concordare gli interventi non urgenti con gli operatori.

ART. 21 RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DEL VOLONTARIATO

Sulla base di quanto sancito dalla legge 149/01, all'Art.1 comma 3, gli enti locali possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori d'età e delle famiglie per realizzare le seguenti attività a loro assegnate dalla legge:

- la formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento;
- l'organizzazione di corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali;
- l'organizzazione di incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento minori d'età.

Il CASF si dota di specifica convenzione così come definito nel Piano Infanzia Adolescenza e Famiglia e dalla Conferenza dei Sindaci ULSS n. 6.

Inoltre, in riferimento all'Art. 5, comma 2, il servizio titolare nello svolgimento dell'opera di sostegno educativo e psicologico, nonché nell'agevolare i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore d'età secondo le modalità più idonee, si avvale anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

ART. 22 CONTRIBUTO MENSILE ED ASSICURAZIONI

Gli affidatari hanno il dovere di accogliere presso di sé il minore d'età e provvedere, in misura e con modalità differenti a seconda del progetto educativo individualizzato, al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione.

L'erogazione di un contributo mensile ed il rimborso spese rappresentano, quindi, il riconoscimento concreto del grande valore sociale dell'affidamento e della sua natura di servizio pubblico, oltre a concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che si frappongono alla disponibilità all'affido.

Il contributo mensile, in particolare, rappresenta un importante sostegno per la realizzazione del progetto di affidamento familiare, deve essere indipendente dalle condizioni economiche degli affidatari e proporzionato all'effettivo impegno ed alle spese sostenute dagli stessi. E' inteso che la gestione del minore d'età in affido deve essere ispirata ai criteri di normale economia familiare.

Gli affidatari sono civilmente responsabili dei danni eventualmente provocati a terzi dal minore d'età in affido e degli accidentali infortuni che capitassero al minore durante l'affidamento. Per questo è prevista la stipula di contratti assicurativi per Infortuni e Responsabilità Civile e verso Terzi (RCT) a favore del minore affidato da parte degli Enti titolari (o delegati).

L'impegno economico dell'Ente titolare (o delegato) dovrà essere valutato e stabilito nell'ambito del progetto redatto dal servizio sociale referente.

Si concorda che l'importo del contributo mensile sia calcolato in modo differenziato a seconda della tipologia di affidamento o solidarietà tra famiglie realizzati, mentre la copertura assicurativa per Infortuni e Responsabilità Civile e verso Terzi (RCT) a favore del minore affidato saranno sempre garantite dall'Ente titolare (o delegato) anche nelle forme di solidarietà tra famiglie.

L'erogazione del contributo economico mensile e l'attivazione assicurativa sono a carico dell'Ente titolare (o delegato) e vengono attivate dal momento in cui il minore d'età è collocato presso gli affidatari.

Per la quantificazione del contributo mensile si fa riferimento alla legislazione regionale, che prevede il rimborso all'Ente Locale.

E' fatto assoluto divieto tra gli affidatari e la famiglia d'origine corrispondere o ricevere denaro o contribuzioni economiche in qualsiasi forma in ragione dell'affido.

La famiglia d'origine del minore affidato, anche nei casi di affidamento giudiziario, è chiamata a contribuire alle spese in base alle proprie concrete possibilità, così come eventualmente stabilito dai Regolamenti interni ad ogni Ente titolare (o delegato). Nelle situazioni in cui la famiglia d'origine risulti in condizioni economiche tali da consentire di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento ed istruzione del figlio, il servizio territorialmente competente, valutatane preliminarmente l'opportunità, concorda con essa l'entità e la modalità dell'eventuale corresponsione del rimborso mensile da versare all'Ente titolare (o delegato).

Tabella (DGR 675/2008)

Tipologia di affidamento (giudiziale o consensuale)	Contributo mensile assegnato per ogni minore in affido
• Affidamento familiare residenziale (se l'affidamento è giudiziale con affido al servizio sociale e collocazione del minore presso parenti, l'importo indicato si eroga per intero anche a favore dei parenti) • Affidamento familiare diurno che prevede la permanenza del minore per almeno sei giorni la settimana, con eventuale pranzo e/o cena; • Affidamento familiare che prevede il pernottamento superiore alle quattro notti la settimana;	→ Contributo di un dodicesimo dell'importo annuo della pensione minima INPS
• Affidamento diurno con durata media di almeno 25 ore settimanali (con o meno parziale residenzialità).	→ Contributo pari alla metà di un dodicesimo dell'importo annuo della pensione minima INPS
• Affidamento di minori certificati ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92 • Affidamento di minori di anni 2 • Affidamento di minori con età superiore ai 17	→ Contributo massimo doppio di un dodicesimo dell'importo annuo della pensione minima INPS

Possono essere previste da ogni singola Amministrazione Comunale forme di rimborso - diretto o indiretto - per tipologie di affido (affidi diurni inferiori alle 25 ore settimanali) o forme di solidarietà tra famiglie anche dove non è previsto ai sensi della DGR 675/2008, secondo la seguente tabella esemplificativa:

• Accoglienza maggiorenni (madri, giovani)	→ rimborso-spese giornaliero di € 18,00. Si terrà anche conto di eventuali redditi della persona maggiorenne o di parenti tenuti a contribuire al mantenimento.
• Affido diurno o solidarietà familiare inferiore alle 25 ore medie settimanali	→ Euro 10 al giorno per ogni giornata di affidamento, quando gli affidi prevedono la permanenza del minore fino a tre giorni la settimana, anche con eventuale pranzo e/o cena.

In alternativa alle forme di rimborso sopra riportate le Amministrazioni Comunali possono riconoscere il valore sociale della disponibilità alla solidarietà delle famiglie in maniera indiretta come per esempio:

- riduzione di tasse o tariffe di imposta comunale
- accesso gratuito o ridotto a servizi a richiesta individuale offerti dalle Amministrazioni ai residenti
- altre forme che le Amministrazioni utilizzano di riconoscimento a favore dei propri residenti che danno disponibilità di tipo volontario

Per quanto riguarda eventuali indennità di cui beneficia il minore (ad esempio indennità di frequenza o di accompagnamento, di cui è titolare il minore disabile) è opportuno che siano attivate le procedure affinché possa essere erogata alla famiglia affidataria o all'affidatario in caso di affidamento residenziale.

In caso di affidamento familiare diretto a parenti tenuti agli alimenti in base all'art. 433 del codice civile, sia esso consensuale che giudiziale, si devono considerare le condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti oltre che l'eventuale contribuzione dei genitori esercenti la potestà.

L'affidamento familiare diretto a parenti potrà quindi essere:

- *senza contributo mensile*, se i familiari abbiano la possibilità effettiva di provvedere,
- *con contributo mensile*, per le situazioni in cui i familiari non sono in grado di provvedere alle necessità economiche del minore d'età.

In tale seconda fattispecie, la tabella sopra individuata sarà utilizzata come parametro base contenente i valori massimi del contributo spettante.

ART. 23 ASSEGNI, DETRAZIONI E CONGEDI

Nel caso di affido completo, consensuale o giudiziale, al contributo economico mensile spettante possono essere sommati gli importi degli **assegni familiari** e delle **prestazioni previdenziali** che l'Autorità Giudiziaria abbia disposto di erogare in favore degli affidatari, ai sensi dell'art. 38 comma 1 della legge 2001, n. 149, e quelle che l'Autorità Giudiziaria abbia destinato alle spese per il mantenimento e l'istruzione del minore, ai sensi degli artt. 369 e 371 del codice civile.

Sono applicabili agli affidatari le **detrazioni d'imposta** per carichi di famiglia, purché l'affidato risulti a carico (art. 12 del DPR n. 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Anche questa possibilità va richiesta e dovrà essere disposta dall'Autorità Giudiziaria.

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" stabilisce che gli affidatari hanno gli stessi diritti previsti per i genitori naturali, in materia di:

congedo per maternità e paternità, congedo parentale, congedi per riposi giornalieri, congedo per malattia e flessibilità dell'orario di lavoro.

Se si tratta di un affidamento di un bambino con handicap in situazione di gravità accertata e gli affidatari lavorano entrambi, gli stessi possono usufruire dei diritti previsti dall'art. 33 della legge 104 del 1992.

ART. 24 RESIDENZA, ASSISTENZA SANITARIA E VIAGGI ALL'ESTERO

La **residenza** del minore d'età resta presso il nucleo familiare d'origine.

In alcune situazioni particolari di affidamento residenziale a lungo termine, può essere opportuno trasferire la residenza nel luogo ove il minore vive con gli affidatari. In tal caso è il genitore che esercita la potestà, o il tutore, a predisporre con gli affidatari il cambio di residenza.

In ogni caso è comunque possibile accedere ai servizi territoriali (scuola e sanità) attraverso la documentazione rilasciata dal servizio sociale che ha disposto l'affido.

Se un bambino viene affidato ad una famiglia residente nella sua stessa ULSS, rimane valido il suo **tesserino sanitario**; se necessario si può concordare con il servizio sociale la variazione del medico curante. Se l'ULSS di residenza è diversa, al minore sarà rilasciato, sulla base dei documenti attestanti l'affido, un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.

La richiesta per ottenere il documento (carta d'identità o passaporto) per potersi recare all'estero con un minore in affidamento deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore (art. 3, legge 1185 del 1967). Se manca il consenso dei genitori o del tutore occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare. La famiglia affidataria o l'affidatario deve rivolgersi ai servizi sociali referenti, i quali daranno le informazioni necessarie e collaboreranno all'ottenimento del documento.

ART. 25 RIMBORSO SPESE

Gli affidatari hanno diritto al rimborso per spese straordinarie sostenute per l'accudimento e la cura del minore d'età, previa valutazione e autorizzazione dell'Ente titolare (o delegato).

Si considerano spese straordinarie quelle relative a:

- il primo corredo del minore nel caso in cui questo sia privo di vestiario idoneo al decoro e/o alla stagione;
- le spese di carattere sanitario non coperte dal S.S.N. e particolarmente onerose (superiori al ticket fissato) ove non rimborsabili secondo la normativa vigente;
- le spese per l'acquisto di libri scolastici ove non rimborsabili dalla normativa vigente;
- altre spese da valutare in base al progetto educativo individualizzato.

Le spese relative alla partecipazione ad attività extrascolastiche (sportive, ricreative, associative) non individuate all'interno del progetto educativo individualizzato, sono rimborsate sino ad un massimo annuo corrispondente all'importo di una mensilità minima INPS e a fronte di documenti amministrativi comprovanti la spesa.

ART. 26 MAGGIORE ETÀ'

Secondo la DGR Veneto 675/08 è rimborsabile, sino al doppio della quota corrispettiva alla pensione minima INPS, il contributo per l'affidamento sino ai 21 anni di età.

Si prevede quindi che per i minori d'età che al compimento del diciottesimo anno di età si trovino in affidamento familiare residenziale a terzi e per i quali il progetto non sia ancora giunto a conclusione, su specifica proposta che ne contenga le dovute motivazioni da parte del servizio sociale competente e recepito il consenso del ragazzo, sia possibile effettuare una proroga dell'intervento per un periodo di tempo che dovrà essere definito ed indicato nella stessa proposta di prosecuzione e comunque non esteso oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

ART. 27 RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni contenute nella legislazione nazionale e regionale vigente in materia e si fa riferimento allo Statuto ed agli altri atti e Regolamenti degli Enti titolari (o delegati).

Gli articoli degli Statuti, dei Regolamenti o degli altri atti emanati dagli Enti titolari (o delegati) che siano incompatibili con il presente Regolamento si intendono abrogati.

ALLEGATO 1

IMPEGNO DEI GENITORI AFFIDANTI

I sottoscritti genitori _____,
rispettivamente nati a _____ il
_____, residenti a _____
in via _____ n° _____, tel. _____,

DICHIARANO

di dare il proprio consenso e accordo perché il figlio minore
_____ nato a _____ il _____, sul
quale esercitano la potestà, **sia affidato**, in base a quanto previsto dall'art. 4 della legge
184 del 1983, così come modificato dalla legge 149/2001, **alla famiglia**
_____ residente a
_____ in via _____ n° _____.
L'affidamento previsto durerà per il periodo di tempo dal _____ al
_____. ed in seguito la situazione sarà rivalutata dal servizio sociale.

Dichiarano, inoltre, di assumersi i seguenti impegni:

- aderire al progetto educativo individualizzato predisposto dal servizio sociale referente, con l'obiettivo di superare le cause che hanno determinato l'allontanamento del minore e favorirne il rientro in famiglia;
- collaborare con la famiglia affidataria concordando atteggiamenti e comportamenti, al fine di garantire coerenza e continuità educativa;
- concordare con la famiglia affidataria e il servizio sociale referente le modalità di visita o di rientro in famiglia del minore, tenendo conto delle esigenze dello stesso;
- collaborare con gli operatori del servizio sociale referente e partecipare agli incontri che si rendessero necessari;
- rispettare la vita e gli impegni della famiglia affidataria;
- autorizzare la famiglia affidataria al trasporto del minore con i propri mezzi;
- autorizzare la famiglia affidataria, in caso di assoluta urgenza, ad attuare interventi medici e chirurgici dandone poi immediata comunicazione;

_____, lì _____

I genitori

Per presa visione, gli affidatari

Per il servizio sociale referente

ALLEGATO 2

IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI

I sottoscritti _____ abitanti a _____ in Via _____ n° _____, tel. _____, **dichiarano di accogliere presso la propria famiglia** il minore _____ nato a _____ il _____, figlio di _____, residente a _____ in Via _____.

L'affidamento previsto durerà per il periodo di tempo dal _____ al _____ ed in seguito la situazione sarà rivalutata dal servizio sociale.

In base a quanto previsto dall'art. 5 della legge 184/1983, così come modificato dalla legge 149 /2001, i sottoscritti dichiarano di assumersi i seguenti impegni:

- accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, in base alle modalità e ai tempi del progetto educativo individualizzato;
- mantenere e curare i rapporti con i familiari del minore e sostenere il minore a mantenere i rapporti con la sua famiglia d'origine sulla base delle indicazioni fornite dal servizio sociale;
- esercitare i poteri normalmente spettanti ai genitori nei rapporti ordinari con l'istituzione scolastica e le autorità sanitarie;
- collaborare con gli operatori referenti e informarli circa eventuali difficoltà insorgenti, fornendo tutte le notizie necessarie;
- prendere i necessari provvedimenti, in caso di assoluta urgenza, diretti ad attuare interventi medici e chirurgici dandone poi immediata comunicazione ai genitori e al servizio sociale ;
- garantire la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della sua famiglia d'origine.

_____, li _____

Gli affidatari

Per presa visione, i genitori

Per il servizio sociale referente

ALLEGATO 3

**MODULO PER ACQUISIRE IL CONSENSO ALL’AFFIDAMENTO
DEL MINORE CHE HA COMPIUTO IL 12° ANNO DI ETÀ**

*In base alla legge 184/1983 , così come modificata dalla legge 149/2001, che regola l'affido, e nel
rispetto del D.lgs. 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di dati personali"*

L'operatore _____,
in ordine all'affidamento familiare/intervento di solidarietà familiare del minore
_____, nato a _____ il
_____, che ha già compiuto il 12° anno d'età, dichiara di avere sentito il minore
e che lo stesso ha manifestato il proprio consenso al suo collocamento presso la famiglia
_____ residente a _____
in via _____ n° _____.

_____, lì _____

L'OPERATORE

ALLEGATO 4

MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE FAMIGLIE DISPONIBILI PER LA SOLIDARIETA' TRA FAMIGLIE (riferimento: art. 11)

Per quanto riguarda il presente oggetto, si rimanda al "Protocollo Operativo per la Solidarietà Familiare" tra Comuni dell'ULSS 6 "Vicenza", servizi di protezione e tutela dell'ULSS 6 "Vicenza" e CASF, attualmente in corso di definizione.

